



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 103/2025

nel giudizio di pensione iscritto al n. **69198**, depositato il 10 maggio 2023,
promosso da:

M. S., codice fiscale OMISSIS, elettivamente domiciliato in Catania, in Via
Firenze n. 21, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Modena, P.E.C.
giancarlo.modena@pec.ordineavvocaticatania.it, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale allegata al ricorso

Contro

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in
persona del Comandante Generale pro tempore, costituito con il Direttore
della Direzione di Amministrazione – 2a Sezione Equo Indennizzo e
Dipendenza da Causa di servizio

e

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore

e

COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, in persona
del Presidente pro tempore, costituito mediante il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, rappresentato dall'Ufficio XI della Direzione dei Servizi del

Tesoro, Dipartimento dell'Amministrazione generale, elettivamente

domiciliato in Palermo in Salita Intendenza n. 2 presso la Ragioneria

Territoriale dello Stato

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 7 febbraio 2025, come da verbale di

udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente M. S. ha premesso:

a)- di essersi arruolato nell'Arma dei Carabinieri il 13 giugno 1988;

b)- di aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias e, quindi, dal

gennaio 1989 al gennaio 1990 di essere stato assegnato di servizio presso la

Stazione Carabinieri di San Fratello (ME), ove veniva usualmente impiegato

in servizi di piantone alla caserma con turni da 24 ore e di pattugliamento

esterno automontato con servizio spezzato sulle 24 ore con turni da

complessive 6,40 ore al giorno;

c)- dal gennaio 1990 all'agosto 1993 è stato assegnato di servizio presso la

Stazione Carabinieri di Catania Ognina, ove veniva usualmente impiegato in

servizi di piantone alla caserma da 24 ore, in servizi di traduzione e scorte

detenuti, di piantonamento detenuti, di ordine pubblico appiedato sia in orari

diurni che in orari notturni, di vigilanza fissa a magistrati in strada con

giubbotto antiproiettile e pistola con turni di 6 ore su ventiquattro e, più

raramente, in servizi di pattugliamento esterno automontato;

d)- dall'agosto 1993 all'ottobre 1993 è stato assegnato di servizio presso la

Stazione Carabinieri di Lentini, ove veniva usualmente impiegato in servizi

di piantone alla caserma da 24 ore ed in servizi di pattugliamento esterno

automontato con turni spezzati sulle 24 ore per la durata di complessive 6,40

ore al giorno;

e)- dal novembre 1993 e sino alla data di congedo, 14 novembre 2022, è stato assegnato di servizio presso la Stazione Carabinieri A.M. - 41° Stormo Sigonella ove, per i primi due anni, è stato esclusivamente impiegato in servizi di vigilanza appiedata al cancello di accesso alla base militare con giubbotto antiproiettile e pistola mitragliatrice M12 e, successivamente, in servizi di vigilanza fissa al cancello di accesso alla base militare;

f)- che tali servizi così impegnativi e pesanti avevano causato la spondilodiscoartrosi diffusa con produzioni osteofitiche margino somatiche in paziente con ernia C5-C6 e C6-C7 con reperti EMG di sofferenza neurogena muscolare nei territori di innervazione di C6 a sx e L5 a dx;

g)- con istanza del 19/05/2021 aveva chiesto di essere sottoposto ai previsti accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alle summenzionate patologie;

h)- con parere n. 774612021 emesso in data 21/06/2022 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio escludeva la riconducibilità a causa di servizio dell'infermità accertata, ritenendo, piuttosto, che la stessa fosse dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi;

i)- con il decreto n. 3399/22, emesso in data 04/10/2022 e notificato all'odierno ricorrente in data 14/11/2022, il Comando Generale dell'Arma negava la sussistenza della causa di servizio;

j)- con lo stesso decreto n. 3399/22 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, il ricorrente è stato inoltre dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in

congedo con decorrenza dal 14/11/2022.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: 1)- di accertare e dichiarare che la patologia sofferta dal ricorrente (spondilodiscoartrosi diffusa con produzioni osteofitiche margino somatiche in pz. con ernia C5-C6 e C6-C7 con reperti EMG di sofferenza neurogena muscolare nei territori di innervazione di C6 a sx e L5 a dx), per la quale lo stesso è stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio e collocato in congedo con decorrenza dal 14/11/2022, dipende da causa e/o concausa di servizio; 2)- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della pensione privilegiata, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie, nonché dell'equo indennizzo.

2)- Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e ha chiesto il rigetto, aderendo alle valutazioni del CVCS.

3)- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, ha chiesto pertanto l'estromissione e, in subordine, il rigetto del ricorso.

4)- Il Giudice con ordinanza n. 175 del 2023 ha richiesto un parere medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.

5)- All'udienza del 7 febbraio 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla domanda concernente il riconoscimento dell'equo indennizzo. Invero, questa Corte ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che si instaurano con la cessazione dell'attività di servizio, con un potere di cognizione esclusivamente orientato sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante) (cfr., ex multis Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999). La giurisdizione esclusiva di questa Corte è quindi limitata alla cognizione di quanto ha riguardo al sorgere, modificarsi od estinguersi del diritto a pensione, con il duplice limite oggettivo esterno rappresentato, da un lato, dai provvedimenti attinenti al rapporto d'impiego, ancorché incidenti su quelli di quiescenza e, dall'altro, dall'incidenza della relativa spesa sul bilancio pubblico. Ciò premesso, non vi è dubbio che l'equo indennizzo sia un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d'impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro che, nella fattispecie, trattandosi di un ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri, va individuato nel giudice amministrativo.

Occorre sempre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e della Finanze, atteso che il CVCS (Comitato di verifica delle cause di servizio), che afferisce al Ministero, si limita ad esprimere un parere, che è un atto meramente endoprocedimentale, privo di efficacia esterna e finalizzato alla decisione dell'Amministrazione sull'istanza di benefici pensionistici (ex plurimis, cfr. Corte dei Conti,

Veneto, n. 59/2017; Corte dei Conti, Sicilia, n. 769 del 2022).

Va altresì affermata l'ammissibilità del ricorso, posto che il ricorrente con istanza del 19 maggio 2021 ha chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della sussistenza della causa di servizio per le infermità lamentate. E' chiaro che il decreto n. 3399 del 2022 del Comando Generale, avendo negato la causa di servizio, ha precluso la proposizione della domanda di pensione privilegiata in sede amministrativa. Di conseguenza, poiché il ricorrente ha ritualmente chiesto il riconoscimento della causa di servizio, deve affermarsi l'ammissibilità della domanda giudiziale.

Bisogna inoltre precisare che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione.

Ciò significa che non rilevano, di per sé, i vizi dell'atto o del procedimento che ha condotto al provvedimento di diniego del trattamento richiesto, ma piuttosto dovrà essere valutato se la parte ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, dovrà essere valutata l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico.

Per ciò che attiene alla tematica delle pensioni privilegiate, va premesso che l'art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: *“Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A*

annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione

privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli

derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le

infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo

quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e

determinante”.

L'art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: *“Il trattamento privilegiato*

è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per

infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro

caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”. L'art. 169

del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: *“La domanda di*

trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato

decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere

l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il

termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da

parkinsonismo”.

Va ancora precisato che la decorrenza della pensione privilegiata, in caso di

cessazione dal servizio per la specifica causa invalidante, coincide con la

data di collocamento a riposo. Per contro, in caso di cessazione per altre

cause, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di

presentazione dell'istanza, purché questa sia presentata non oltre due anni

dal collocamento in quiescenza e fermi restando gli effetti della prescrizione

eventualmente maturata.

Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere

all'esame del merito della specifica vicenda.

Con ordinanza n. 175 del 2023 il Giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale (d'ora in avanti CML) dello Stato Maggiore della Difesa di redigere un motivato parere sui seguenti quesiti: "1)- *se la patologia sofferta dal ricorrente "spondilodiscoartrosi diffusa con produzioni osteofitiche margino somatiche in pz. con ernia C5-C6 e C6-C7 con reperti EMG di sofferenza neurogena muscolare nei territori di innervazione di C6 a sx e L5 a dx" sia stata causata o concausata dall'espletamento del servizio;* 2)- *se tale patologia, ove riconducibile a causa di servizio, possa determinare un quadro patologico ascrivibile a Tabella A e categoria (specificando quale) per cui spetta la pensione privilegiata*".

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente. Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base del compendio documentale prodotto.

Il Collegio Medico Legale ha confermato la presenza della patologia lamentata dal ricorrente, già diagnosticata dalla CMO di Augusta con il verbale del 28.07.2021: "*Spondilodiscoartrosi diffusa con produzioni*

osteofitiche margino somatiche in pz con ernia C5-C6 e C6-C7 con reperti

EMG di sofferenza neurogena muscolare nei territori di innervazione di C6

a sx e L5 a dx”.

Ad avviso del CML, la causa della suddetta infermità risiede esclusivamente nel processo degenerativo artrosico del rachide vertebrale del ricorrente e nelle conseguenti discopatie, senza che però possa riconoscersi la causa di servizio. L’artrosi vertebrale o spondiloartrosi, invero, è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Fattori di natura meccanica come l’eccesso ponderale o alcune attività lavorative o sportive possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide e anomalie congenite; inoltre, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamero vertebrale colpito.

Il CML ha evidenziato che dall’unico Rapporto Informativo presente agli atti, si evince che il ricorrente, dal 30.11.1993 al 10.05.2006, prestò servizio alla Stazione Carabinieri presso la base militare di Sigonella, quale Addetto, svolgendo servizio d’Istituto e di Polizia Giudiziaria; effettuò pattuglie automontate, perlustrazioni all’interno della base e scorte armate a mezzi statunitensi e dell’Aeronautica Militare. Dall’11.05.2006 in poi, il ricorrente svolse l’incarico di Addetto del Nucleo Carabinieri di Sigonella, svolgendo servizio d’Istituto e di Polizia Giudiziaria ed effettuando pattuglie automontate.

Il Collegio ha sottolineato che nel Rapporto Informativo non sono descritti traumi o incidenti avvenuti in servizio, che possano avere causato o

concausato la patologia sofferta.

Il CML ha aggiunto che dall'elenco delle infermità del ricorrente si evince che, già dopo appena otto anni dall'arruolamento, all'età di 27 anni, fu diagnosticata al ricorrente la "cervicoartrosi"; ciò dimostrerebbe una predisposizione costituzionale all'infermità del rachide.

Tutto ciò ha indotto il CML a negare la sussistenza della causa di servizio in relazione alla patologia lamentata dal ricorrente.

Va aggiunto che il CML ha replicato alle osservazioni critiche del procuratore della parte ricorrente, che ha dedotto: l'omessa considerazione delle condizioni climatiche, la particolare gravosità del servizio, contraddistinto dalla vigilanza fissa armata e a piedi per molte ore al giorno, l'incompletezza del rapporto informativo. Il CML, in sede di relazione conclusiva, ha replicato che dagli atti prodotti non emergono ulteriori informazioni rispetto a quelle presenti nel rapporto informativo dell'Amministrazione.

Il Giudice osserva che, in effetti, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha espletato l'ordinario servizio d'Istituto ma non sono emersi eventi straordinari che abbiano potuto sottoporre il rachide a notevoli sollecitazioni o a particolari traumatismi. Non vi sono state dunque attività di servizio, caratterizzate da movimentazione manuale di carichi svolta per molte ore al giorno, che abbiano potuto esporre il rachide ad un cronico microtraumatismo.

In definitiva, non sono stati forniti elementi probatori o documentali, che possano indurre a disattendere le congrue e puntuali valutazioni formulate dal CML.

Non vi è quindi la dimostrazione del fatto che il ricorrente abbia espletato attività di spostamento o di mantenimento di pesi così notevoli da comportare l'infermità lamentata. Non risulta peraltro che il ricorrente -come dallo stesso dedotto- nel corso dei numerosi anni di servizio abbia svolto soltanto ininterrottamente servizi appiati con sovraccarico dovuto all'equipaggiamento e alle relative armi.

Va pertanto esclusa la sussistenza della causa di servizio in relazione alle patologie indicate nell'atto introduttivo.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La particolarità della fattispecie, contraddistinta da complesse questioni medico-legali, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 7 febbraio 2025

Il Giudice

	12	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente.	
	Palermo, 7 febbraio 2025	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Palermo, 7 aprile 2025	
	Pubblicato 8 aprile 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione	
	del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi M. S. , codice fiscale OMISSIS nonché di altre persone fisiche	
	eventualmente citate.	
	Palermo, 8 aprile 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	